

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV

N. 11

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

MANCO

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 343, PRIMA PARTE, DEL CODICE PENALE
(OLTRAGGIO AD UN MAGISTRATO IN UDIENZA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

il 3 luglio 1972

*All'onorevole Presidente
della Camera dei deputati*

Roma

Roma, 1° luglio 1972

Il Procuratore della Repubblica in Lecce ha iniziato procedimento penale contro l'onorevole Manco Clemente per il reato di cui in oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta che è stata rinnovata dal Procuratore della Repubblica in Lecce con gli atti del procedimento (fascicolo n. 264/69 della Procura di Lecce).

Il Ministro
GONELLA

*All'onorevole Presidente
della Camera dei deputati*

Roma

Lecce, 17 giugno 1972

Con nota del 24 gennaio 1969, n. 31, la Pretura di Lecce trasmetteva a questo Ufficio, per i provvedimenti di competenza, l'estratto

del verbale di dibattimento riguardante il processo contro Di Mitri Ennio, udienza del 22 gennaio 1969.

Da detto estratto si rileva che nel corso del dibattimento per un rinvio non concesso, l'avvocato Clemente Manco, difensore dell'imputato, allontanandosi dalla sala di udienza, abbandonando la difesa, ebbe a dire, tra l'altro, all'indirizzo del Pretore, dottor Giovanni La Gioia, mentre presiedeva, « ... questo non è serio per un giudice... ».

Ravvisandosi nel fatto il delitto di cui all'articolo 343, prima parte, del codice penale, ed essendo l'imputato avvocato Clemente Manco, deputato al Parlamento contro il quale non si può procedere senza la preventiva autorizzazione da parte di codesta Camera, si trasmettono gli atti processuali per la prescritta autorizzazione a procedere.

Con osservanza.

Il Procuratore della Repubblica
BIAGIO COTUGNO